

**ALLEGATO "B" al
N. 1237 di Repertorio
N. 875 di Raccolta**

**STATUTO DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA DEL FOOTBALL**

TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1: Costituzione e natura giuridica

La Federazione Italiana del Football (FIF) è apolitica ed apolitica e non persegue fine di lucro, ma promuove lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità senza discriminazioni di nessun genere; nonché in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale, e internazionale, **conformandosi** alle delibere ed agli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora innanzi CONI).

La FIF é costituita da tutte le Associazioni o Società sportive ad essa regolarmente affiliate che praticano il Football Americano e Flag Football , ivi inclusa la partecipazione a competizioni internazionali e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.

La FIF intrattiene rapporto di affiliazione esclusivamente verso entità uniformi a quanto previsto dall'articolo 29 dello statuto CONI.

Art. 2: Finalità Istituzionali

I fini istituzionali della FIF sono:

- a. Sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione a ogni competizione e manifestazione sportiva nazionale e internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dal CONI, dalla International **Federation of American** Football (IFAF) e dalla **European Federation of American** Football (EFAF).
- b. Promuovere la massima diffusione della pratica del Football Americano e del Flag Football in ogni fascia di età e di cittadinanza, con particolare riferimento allo sport giovanile.
- c. prevenire e reprimere l'uso di sostanze o metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nella attività agonistico-sportive al fine di tutelare la salute degli atleti e di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare e dei campionati.
- d. Sovrintendere all'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale anche tramite delega alla organizzazione periferica.
- e. Assumere direttamente interessenze o partecipazioni in Società o Consorzi aventi come scopo la promozione dello sport, l'organizzazione di eventi sportivi, la realizzazione e gestione di impianti sportivi.
- f. Cedere diritti televisivi, diritti di immagini, spazi pubblicitari, svolgere attività commerciali strumentali alla promozione del Football Americano e del Flag e della pratica sportiva.
- g. Promuovere e realizzare l'edizione, anche in forma elettronica, di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie a distribuzione gratuita, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano l'attività editoriale.
- h. Promuovere, realizzare e gestire corsi di formazione professionale, con particolare riferimento alla formazione di atleti e tecnici.
- i. Incentivare la costruzione e la gestione di impianti sportivi riservati alla pratica del Football Americano e del Flag.

Art. 3: Durata e sede

La durata della FIF è illimitata e la sua sede è a Roma.

Il presente Statuto è valido fino al riconoscimento della FIF quale Disciplina Sportiva Associata da parte del CONI. In caso di riconoscimento dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea straordinaria per l'adozione di un nuovo Statuto.

TITOLO II: I SOGGETTI

Art 4: Affiliazione

Sono affiliati alla FIF le entità previste dall'articolo 1 le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Direttivo Federale.

Gli statuti delle società e delle associazioni sportive devono conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIF. I requisiti ed i parametri cui le società ed associazioni sportive devono uniformarsi sono, come disposto dall'art. 29 dello Statuto del CONI, quelli previsti dall'art. 90 della L.289/02. In particolare le Associazioni, le Società, di qualsiasi forma giuridica devono essere retti da uno statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna e che prevede l'assenza di scopo di lucro.

Qualora gli Affiliati dovessero scegliere il modello delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata, gli statuti degli stessi dovranno prevedere espressamente, a pena di **irricevibilità** delle domande di affiliazione o di **riaffiliazione**, l'obbligo al **reinvestimento** degli utili a favore dell'attività sportiva e/o al potenziamento di impianti sportivi destinati alla pratica del Football Americano, detratta la riserva di legge.

Gli Affiliati devono comunicare le variazioni nella composizione degli organi sociali o del legale rappresentante.

Le affiliazioni delle **Polisportive** sono effettuate per l'attività sportiva del Football Americano con riferimento alle norme statutarie ed ai regolamenti interni.

Art. 5: Doveri degli Affiliati

Gli Affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, lo Statuto ed i Regolamenti della FIF, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

Gli Affiliati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Gli Affiliati devono esercitare la loro attività nel rispetto del principio di solidarietà tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.

Per quanto non contemplato dal presente articolo vale e va applicato in via analogica quanto previsto dal Codice etico del CONI nella sua interezza con particolare riferimento agli articoli da 5 a 10.

Art. 6: Diritti degli Affiliati

Gli Affiliati hanno diritto:

- a. Di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b. Di partecipare all'attività agonistica, promozionale o amatoriale ufficiale in base ai regolamenti specifici emanati dalla Giunta Federale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c. Di organizzare manifestazioni sportive di Football Americano e di Flag secondo le norme emanate dalla Giunta o dalle Commissioni federali competenti;
- d. Di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FIF e dal CONI.

Art. 7: Rinnovo dell'affiliazione

Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti e dalle norme federali.

Gli Affiliati nella domanda di **riaffiliazione** confermano od aggiornano gli obblighi previsti dal precedente art. 4.

Art. 8: Cessazione di appartenenza alla FIF

Gli Affiliati cessano di appartenere alla FIF nei seguenti casi:

- a. Per recesso;
- b. Per fusione, scissione o trasformazione volontaria;

- c. Per mancata **riaffiliazione** annuale **perpetrata** oltre il secondo esercizio successivo all'ultimo versamento di affiliazione;
- d. Per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi inflitta;
- e. Per revoca dell'affiliazione da parte del Direttivo Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.

I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento delle posizioni debitorie in essere ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa civile. In ogni caso, gli ex componenti del Consiglio Direttivo degli Affiliati morosi cessati non possono entrare a far parte dell'analogo organo di altre società, fintanto che i debiti della società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo, il Direttivo Federale è tenuto a respingere od a revocare l'affiliazione della società interessata.

Art. 9: I Tesserati

Le persone fisiche che possono far parte della FIF sono:

- a. gli atleti, i dirigenti, i tecnici, gli addetti alle statistiche, i medici e fisioterapisti, i soci delle società affiliate;
- b. i dirigenti ed i tecnici federali, gli arbitri, i giudici ed il procuratore federale, i medici ed i fisioterapisti federali, gli addetti alle statistiche federali;
- c. il presidente onorario ed i soci d'onore della FIF.

Le persone predette entrano a far parte della FIF all'atto del tesseramento.

Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti, tecnici, fisioterapisti e medici sociali e dei soci delle società affiliate è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o **riaffiliazione** della società di appartenenza, secondo le procedure previste dai Regolamenti e dalle norme federali.

Il tesseramento dei dirigenti federali è valido all'atto della nomina o dell'elezione; il tesseramento delle persone di cui alla lettera b. è valido a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali; il tesseramento delle persone di cui alla lettera c. è valido al momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

Art. 9 bis (sub a. art. 9)

Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni e organismi sportivi Affiliati; sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive.

Il vincolo sportivo presso gli Affiliati inizia con il tesseramento dell'anno in cui viene compiuto il 14° anno di età ed ha termine con il tesseramento dell'anno in cui viene compiuto il 40° anno di età.

Può essere esercitato il recesso unilaterale da parte dell'atleta entro 60 (sessanta) giorni della scadenza prevista dalla Giunta Federale per l'iscrizione ai campionati regolari.

Il trasferimento dell'atleta da un Affiliato ad un altro è ad esclusiva facoltà dell'atleta.

Eventuali sanzioni nei confronti degli Affiliati che abbiano violato l'articolo 5 del presente Statuto verranno regolamentate di anno in anno dalla Giunta Federale sentiti i rappresentanti sindacali regolarmente costituiti e riconosciuti dalla FIFAF.

Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi delle entità citate dall'articolo 2 comma 1 lettera a. e della FIF.

Gli atleti che hanno accettato di far parte delle Rappresentative Nazionali devono rispettare le norme della FIF, accettare gli Sponsor e la pubblicità della FIF e devono onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 9 ter (sub b. art. 9)

I tecnici, gli addetti alle statistiche ed i dirigenti, inquadrati presso gli Affiliati o in ogni caso inseriti nei quadri tecnici federali, devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive e tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

Art. 9 quater (sub c. art. 9)

Gli Arbitri, i Giudici, chiunque faccia parte della Commissione Arbitrale e della Commissione Disciplinare, nell'esercizio delle loro funzioni, partecipano alla FIF senza vincolo di subordinazione e assicurano la regolarità dello svolgimento delle gare; svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di **terzietà**, imparzialità e indipendenza di giudizio.

Art. 10: Il Presidente Onorario e Soci d'Onore

Sono Soci d'Onore coloro che, avendo acquisito eccezionali **benemerienze** verso lo sport del Football Americano, vengono **proclamati** tali dall'Assemblea Nazionale.

Le tessere attestanti il conferimento di cariche onorifiche s'intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca delle stesse da parte dell'Assemblea Nazionale.

La carica di "Presidente Onorario" non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.

Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto a voto.

Art. 11: Doveri dei Tesserati

I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 5 del presente Statuto, in quanto compatibili.

Art. 12: Diritti dei Tesserati

I Tesserati hanno diritto di partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi Affiliati.

I Tesserati hanno, altresì, diritto a concorrere, se in possesso dei previsti requisiti, alle cariche elettive federali.

Art. 13: Tesseramento, durata e cessazione

La richiesta di tesseramento sottoscritta dal tesserato viene trasmessa dalla società di appartenenza secondo le procedure indicate dai Regolamenti federali.

Il tesseramento è valido per l'anno sportivo, le modalità per il rinnovo sono disposte dall'articolo 9 bis e 9 ter e dai Regolamenti federali.

Per le atlete madri in attività tesserate, la FIF garantisce il persistere della posizione sportiva per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro nell'attività agonistica.

Il tesseramento cessa nei casi previsti dal presente Statuto per cessazione dell'Affiliato nei casi previsti dalle norme federali, per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento nonché per ritiro della tessera a seguito di sanzione **comminata** dai competenti Organi federali di Giustizia.

Art. 14: Sanzioni

Gli Affiliati ed i Tesserati che **contravvengono** a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti FIFAF, sono **passibili** delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e dalle delibere federali.

Gli Affiliati possono essere **passibili** inoltre di sanzioni pecuniarie solo se tali sanzioni siano state predeterminate.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

TITOLO III: ORDINAMENTO

CAPO I: ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 15: Organi e strutture della FIF

Sono Organi della FIF:

- 1 l'Assemblea Nazionale;
- 2 il Presidente Federale;
- 3 il Consiglio Federale;

3.1 Giunta del Consiglio Federale, composta da:

3.1.1 Delegato al Football, con funzione di Vicepresidente;

3.1.2 Delegato al Football, con funzione di Vicepresidente vicario;

3.1.3 Delegato alla Flag.

- 3.2 Delegati (2) rappresentanti degli atleti tesserati;
- 3.3 Delegato alla Commissione tecnica;
- 3.4 Delegato alla Commissione arbitrale;
- 3.5 Delegato alla Commissione statistica;
- 3.6 Delegato alla Commissione medico-sanitaria;
- 3.7 Delegato al Movimento Giovanile

4 il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli Organi di Giustizia sono:

- 1 il Giudice Unico Federale;
- 2 la Commissione d'Appello Federale.

CAPO II: ORGANI FEDERALI

Art. 16: L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale delle Associazioni e Società Affiliate é il supremo organo della Federazione ed é costituita dalle Società regolarmente affiliate ed aventi diritto al voto, nel rispetto del D.lgs. **23.7.99** n°242 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto previsto dallo Statuto CONI.

Le Assemblee Nazionali si distinguono in:

- a. Assemblea Ordinaria;
- b. Assemblea Ordinaria Elettiva;
- c. Assemblea Straordinaria.

Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata spedita agli Affiliati almeno 30 giorni prima della data stabilita per la prima convocazione.

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati ed ai Tesserati che abbiano svolto effettiva attività sportiva da almeno 12 mesi precedentemente la data di svolgimento dell'Assemblea.

Gli Affiliati dovranno provvedere alla convocazione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici o dei loro sostituti che sono stati eletti nell'ambito societario per la partecipazione alle Assemblee.

La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora delle riunioni e gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché l'elenco degli Affiliati e Tesserati con diritto di voto nonché quello degli Affiliati e Tesserati senza diritto di voto.

Il Presidente della Federazione procede all'apertura della Assemblea Nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero delle società presenti con il numero di voti loro spettanti; successivamente invita l'Assemblea ad eleggere un Presidente ed un vice Presidente che assumono immediatamente i relativi poteri; tali componenti l'Ufficio di Presidenza non possono essere scelti fra i candidati alle cariche federali.

Nelle Assemblee Nazionali la Commissione **Scrutinio** viene eletta dall'Assemblea, i componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 17: Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata:

- a. Nei 7 giorni successivi all'evento sportivo riconosciuto dalla Federazione come idoneo al conferimento del titolo di Campione d'Italia per votare l'approvazione del programma di attività e gli indirizzi della gestione se aderenti a quelli proposti all'inizio di ogni quadriennio olimpico.
- b. ogni quadriennio o alla fine di ogni mandato, per la verifica a consuntivo, dell'attuazione del bilancio programmatico di indirizzo approvato in sede di Assemblea elettiva;

E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 90% degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, trascorse 24 ore dalla prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia la presenza degli Affiliati aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice.

Hanno diritto di voto per le approvazioni di cui sopra tutti gli Affiliati esprimendo il “voto base” così come regolamentato dall'articolo 3a) dei Principi Fondamentali del CONI.

Art. 18: Assemblea Ordinaria Elettiva

L'Assemblea Ordinaria Elettiva deve essere **celebrata** entro il 15 marzo successivo quadriennio olimpico.

E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 90% degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, trascorse 24 ore dalla prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia la presenza degli Affiliati aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria Elettiva delibera a maggioranza semplice.

L'Assemblea Ordinaria Elettiva provvede all'elezione del Presidente, dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, secondo quanto previsto dall'articolo 4) dei Principi Fondamentali del CONI.

L'Assemblea Ordinaria Elettiva provvede all'elezione del Consiglio Federale con “voto base” ad esclusione dei Delegati rappresentanti degli atleti tesserati, del Delegato alla Commissione tecnico-statistica e del Delegato alla Commissione arbitrale che saranno espressione diretta rispettivamente degli atleti tesserati, dei tecnici e degli ufficiali di gara come previsto dagli artt. 4 e 5 dei Principi Fondamentali del CONI.

Ove richiesto dall'ordine del giorno nomina su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario e i Soci d'onore della **FIF**.

Art. 19: Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Nazionale Straordinaria è indetta, oltre che dal Consiglio Federale, anche a seguito di motivata richiesta sottoscritta dalla metà più uno degli Affiliati con diritto al voto per le fattispecie di seguito elencate:

- a) per l'elezione del Presidente della Federazione e del Consiglio Federale e degli altri organi elettivi, in caso di anticipata decadenza, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di reintegrazione ed altresì per l'integrazione o l'integrale rinnovo dei membri degli organi **collegiali**, nelle ipotesi previste;
- b) per deliberare la modifica o la revisione dello Statuto;
- c) per deliberare lo scioglimento della **FIF** secondo quanto disciplinato dal codice civile e dall'art. 19 bis del presente statuto;
- d) per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione deve riportare integralmente nell'Ordine del Giorno le proposte di modifiche allo Statuto.

E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 90% degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, trascorse 24 ore dalla prima, l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno il 50% degli Affiliati aventi diritto al voto. In terza convocazione, trascorse 72 ore dalla seconda, L'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno il 25% degli Affiliati aventi diritto al voto.

Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre per l'approvazione dei competenti organi di legge, con il “voto di base”.

Per l'approvazione delle proposte di modifiche allo Statuto sono necessari almeno 2/3 dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea Nazionale Straordinaria.

Nelle Assemblee Straordinarie per la modifica dello Statuto il verbale deve essere redatto da un Notaio.

Le modifiche allo Statuto entrano in vigore all'atto della loro approvazione, salvi i casi in cui sia necessaria anche l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 19 bis: Assemblea Straordinaria per scioglimento della Federazione

La proposta di scioglimento della **FIF** può essere presentata soltanto ad un'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Federale a seguito di motivata richiesta di

almeno il 90% delle Associazioni e Società Affiliate aventi diritto al voto che in tale ipotesi disporranno del solo "voto base".

Il Consiglio Federale, verificata la **ritualità** della richiesta, indice entro 30 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

L'Assemblea delibera sulla proposta di scioglimento della Federazione e sulla nomina dei liquidatori, che possono essere scelti anche fra gli amministratori uscenti, con la maggioranza di almeno 2/3 dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea Nazionale Straordinaria.

Valgono le disposizioni del Codice Civile ed il relativo verbale dovrà essere redatto da un Notaio.

Art. 20: Partecipazione alle Assemblee Nazionali e diritto di voto

Le Assemblee sono pubbliche, quindi aperte ai pubblici uditori.

La partecipazione è consentita solo di diritto.

Alle Assemblee Nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati e dei Tesserati, come già previsto negli articoli precedenti, anche per il tramite dei loro delegati.

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto: il Presidente Federale, i componenti il Collegio Revisori dei conti, i componenti degli Organi di Giustizia, il Presidente Onorario e i soci d'Onore, il rappresentante designato dal CONI.

Ogni Affiliato se in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto ha diritto al "voto base". Questo assegna 10 punti, di cui 7 al legale rappresentante, 2 agli atleti tesserati presso l'Affiliato, 1 ai tecnici o addetti alle statistiche dell'Affiliato.

Gli Affiliati cui sia stato riconosciuto il titolo di Campione d'Italia di una determinata categoria, hanno diritto ad un ulteriore "voto base" nelle Assemblee Ordinarie.

Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano con relativa controprova, per appello nominale o a scheda segreta, se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto a voto, i quali **dispongano** di almeno 1/3 dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri e presenti in Assemblea.

Tutte le elezioni devono avvenire a scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che può essere eletto anche per acclamazione.

Art. 21: Il Presidente della Federazione

Il Presidente viene eletto dalla Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva nella totalità dei partecipanti aventi diritto di voto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della **FIF** e ne firma tutti gli atti ufficiali; è inoltre responsabile del funzionamento generale della Federazione nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente rappresenta la Federazione nei confronti del CONI, della Federazione Internazionale Football Americano (**IFAF**) e presso la Federazione Europea Football Americano (**EFAF**), designa i rappresentanti della **FIF** nell'ambito di detti organismi.

Convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sulla esecuzione e attuazione delle deliberazioni adottate.

Convoca l'Assemblea Nazionale, salvi i casi previsti espressamente dal presente Statuto.

Può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico-sportive e di gestione federale che comportino l'effettuazione di spese già previste nel Bilancio di previsione, secondo i programmi approvati dall'Assemblea. Comunque, non può concorrere alla creazione di nessun tipo di obbligazione, e in caso questa fosse richiesta dall'Assemblea o dal Consiglio è obbligato in prima persona a fare presente il divieto statutario.

Può aprire uno o più conti correnti bancari di corrispondenza, o conti correnti postali, o la apertura di un servizio di cassa, presso uno o più Istituti Bancari, per la gestione dei mezzi finanziari della Federazione. In questo caso dovrà designare un Tesoriere che **agirà** sotto la sua direzione e sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti.

Può attribuire deleghe, purchè non concernenti materie di competenza esclusiva, ai Vicepresidenti ed ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari.

Il Presidente Federale rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 della legge 242/99.

Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente e successivamente dal Vicario.

Nei casi di assenza o impedimento definitivo, il medesimo Vicepresidente che ha assunto la reggenza provvisoria della FIF, è tenuto alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche.

In tutti i casi di decadenza anticipata del Consiglio Federale, il Presidente continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti.

Art. 22: Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è composto da 10 componenti più il Presidente Federale come previsti dai precedenti articoli del presente Statuto.

Qualora tra i Tesserati atleti vi fossero almeno 10 donne, è fatto obbligo di riservare una delle due rappresentanze dei giocatori ad una rappresentante democraticamente eletta tra le atlete. Se non sussistesse questa condizione è riservata la carica di Delegato alla Commissione Statistica ad una Addetta Statistiche regolarmente tesserata presso un Affiliato.

Il Presidente Federale è componente di diritto del Consiglio Federale, convoca e presiede il Consiglio Federale.

Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Federale designato dal Presidente.

Il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico, salvo i casi di decadenza previsti dal presente Statuto.

I Consiglieri Federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

Art 23: Riunione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

Il Consiglio Federale si riunisce:

- a. Quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
- b. Quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 6 dei suoi componenti;
- c. Quando sia richiesto e motivato dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Giudice Federale.

Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno, nel mese precedente ed in quello successivo alla convocazione delle Assemblee Ordinarie.

E' validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno cinque componenti.

Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.

Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto a voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Presidente o il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il voto non è delegabile.

Art. 24: Competenze del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è organo direttivo e di gestione, amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

Il Consiglio Federale ha la competenza esclusiva sui seguenti argomenti:

- a. Amministra i mezzi finanziari a disposizione della Federazione;

- b. Approva il Bilancio di Previsione e la Relazione illustrativa del Presidente nei 30 giorni precedenti la chiusura dell'anno sportivo di riferimento, delibera le variazioni al Bilancio di Previsione.
- c. Delibera il Bilancio Consuntivo e la Relazione di gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- d. Delibera, qualora delegato dal CONI, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società, Associazioni e altri Organismi sportivi, secondo le indicazioni dello Statuto CONI e delle deliberazioni di attuazione dello Statuto;
- e. Delibera sulle domande di affiliazione delle Società, Associazioni e Organismi sportivi;
- f. Vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- g. Delibera i Regolamenti di giustizia sportiva;
- h. Delibera le modalità di lotta al doping come linee guida della Commissione medico-sanitaria e ne invia copia all'attenzione della Giunta Nazionale del CONI;
- i. Delibera il Regolamento di Amministrazione della Federazione;
- j. Delibera i Regolamenti federali relativi alla gestione tecnico-organizzativa della Federazione e disciplina l'ordinamento dei campionati;
- k. Delibera l'attuazione dei Regolamenti di gioco;
- l. Destina almeno un terzo delle dotazioni finanziarie provenienti dall'organizzazione periferica per assolvere ai compiti e funzioni loro delegate;
- m. Disciplina, organizza e sviluppa la preparazione tecnica federale e la partecipazione internazionale; nomina gli allenatori delle nazionali e sovrintende all'attività delle Squadre Nazionali;
- n. Concede amnistia e indulto, **prefissando** limiti e applicabilità del provvedimento;
- o. Delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
- p. Designa Soci d'onore da proporre all'Assemblea Nazionale;
- q. E' l'unico organo competente a fornire interpretazione autentica delle norme dei Regolamenti federali;
- r. Determina tutte le quote e tasse federali a carico di Affiliati e Tesserati.
- s. Delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purchè siano sempre rispettati i principi fondamentali deliberati dal CONI, lo Statuto del CONI e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

Art. 25: Decadenza del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale decade per qualsiasi motivo di cessazione dalla carica del Presidente Federale, oppure per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri.

Le dimissioni o l'impedimento definitivo del Presidente determinano la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione presieduto dal Vicepresidente, che procederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro 90 giorni.

Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali determinano la decadenza del Consiglio e del Presidente, al quale spetterà l'ordinaria amministrazione.

Art. 26: Integrazione del Consiglio Federale

In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa dei componenti del Consiglio Federale, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, vengono sostituiti con i candidati non eletti in ordine di gradimento all'ultima Assemblea Ordinaria Elettiva valida, ovvero il 1° dei non eletti e gli altri a seguire.

Nel caso di integrazione, l'Assemblea Ordinaria di approvazione del Bilancio dovrà prevedere una parte Elettiva per la elezione dei componenti dimissionari o decaduti.

Qualora sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, deve essere indetta l'Assemblea straordinaria per l'integrazione dei Consiglieri da **convocarsi** entro 30 giorni dall'evento e da **celebrarsi** nei 30 giorni successivi .

Art. 27: I Vicepresidenti

I Vicepresidenti fanno parte del Consiglio con i ruoli previsti dall'articolo 6.

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di momentaneo impedimento dello stesso.

In caso di impedimento del Vicepresidente, ne fa le veci il Vicepresidente vicario.

Art. 28: Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo facoltativo. La decisione sulla sua nomina spetta all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico, e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

L'Assemblea Ordinaria Elettiva elegge tre componenti effettivi e due supplente, tra i soggetti in possesso di idonei requisiti e che abbiano presentato formale candidatura.

Per i componenti eletti è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Revisori contabili. La Cancellazione o la sospensione dal detto Albo è causa di decadenza immediata dalla carica di Revisore Federale dei Conti.

In relazione al numero dei voti conseguiti, i primi tre maggiormente **suffragati** assumono la carica di componenti effettivi, il quarto e il quinto quella di componente supplente.

Il componente effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà eletto Presidente del Collegio.

In caso di parità di voti, **precederà** in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

I componenti del Collegio Revisori dei Conti eletti dall'Assemblea sono convocati dal Presidente del Collegio entro 30 giorni dall'elezione.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione e a tal fine dovranno essere formalmente invitati dal Presidente Federale.

Per la funzione di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti compete una indennità annua deliberata dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 29: Compiti del Collegio dei Revisori Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza assoluta ed ha il compito di:

- a. Controllare la gestione contabile di tutti gli Organi e Strutture della Federazione;
- b. Accertare la regolare tenuta della contabilità della **FIF**;
- c. Verificare, almeno due volte l'anno, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa,
- d. L'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- e. Redigere una relazione al Bilancio Preventivo e al Conto Consuntivo, nonché alle proposte di variazione al Bilancio stesso;
- f. Vigilare, relativamente al suo mandato, sull'osservanza della normativa statutaria, civilistica e fiscale in materia di Bilanci e contabilità;
- g. Esercitare il controllo contabile.

Deve riunirsi almeno una volta all'anno su convocazione del suo Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Deve redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Revisore che senza giustificato motivo non partecipi, durante un esercizio annuale, a due riunioni dell'Organo decade d'ufficio.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Federale.

I Revisori dei Conti che, senza giustificato motivo, non assistano alle Assemblee o, durante un esercizio annuale non partecipino a due riunioni consecutive del Consiglio Federale decadono d'ufficio.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Federale anche per perdita dei requisiti di eleggibilità e per cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture della **FIF**, previa comunicazione al Presidente Federale.

Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di **segnalarle** al Presidente Federale per i provvedimenti di competenza.

Art. 30: Sostituzioni nel Collegio dei Revisori dei Conti

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la Presidenza viene assunta dal Revisore più anziano e il Collegio viene integrato fino alla prossima Assemblea con il supplente più anziano.

Fino all'espletamento della suddetta integrazione fungerà da Presidente il membro effettivo più anziano di età.

In caso di vacanze per qualsiasi motivo, tra i membri Revisori effettivi, si provvede in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2401 del Codice Civile all'integrazione dell'Organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti in ordine di età.

In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento dell'Organo, si provvederà all'integrazione in occasione della prima Assemblea Ordinaria Elettiva utile.

CAPO IV: ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 31: Principi **informativi della Giustizia Federale**

La Giustizia Sportiva federale, secondo le rispettive competenze degli Organi di Giustizia di cui all'art. 6 del presente Statuto, è amministrata dalle norme del Regolamento di Disciplina e Giustizia che è deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto e delle Leggi dello Stato.

Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, prima tra tutti l'esigenza di una particolare tutela e decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" ed all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale ed alla corruzione, sono garantiti con la istituzione di specifici Organi di Giustizia e di Disciplina aventi competenza, sia in primo che in secondo grado, su tutto il territorio nazionale.

E' sancito il principio di **impugnabilità** di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari e sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di astensione, di ricusazione del Giudice, e il diritto di revisione quale mezzo di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare **esperibile**, senza limite di tempo, dinanzi all'organo di appello, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Al fine di garantire la celerità della giustizia sportiva, la durata delle indagini del Procuratore Federale, i procedimenti di primo e quelli di secondo grado devono definirsi nel termine di trenta giorni, rispettivamente dall'inizio delle indagini, dalle richieste di rinvio a giudizio e dall'avviso dei motivi di impugnazione.

Al fine di garantire l'efficacia della giustizia sportiva federale, le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive.

Il giudice della impugnazione può **sospenderle** in tutto o in parte per gravissimi motivi.

E' consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di trenta giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.

Ferme restando la competenza del **TAS** a norma del codice **WADA**, in materia di doping i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro sessanta giorni dal **deferimento** della

Procura **Antidoping** del CONI. Esperiti i gradi di giustizia sportiva federale, è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello Statuto del CONI.

La riabilitazione deve essere disciplinata nel Regolamento di Giustizia, essa estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna, è concessa dalla Commissione d'Appello quando siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il **sanzionato** abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Tutti i componenti degli Organi di Giustizia godono di piena e completa autonomia, restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza dell'Organo federale che ha provveduto alla loro nomina.

Il mandato dei componenti degli Organi di Giustizia è quadriennale, in coincidenza del quadriennio olimpico.

Art. 32: Il Procuratore Federale

Le funzioni **inquirenti** e quelle **requirenti** innanzi a tutti gli Organi di Giustizia Sportiva, di cui al Regolamento di Disciplina e Giustizia, ad eccezione di quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping, sono attribuite al Procuratore Federale, nominato per ogni quadriennio dal Consiglio Federale il cui ufficio si compone dello stesso e di sostituti.

E' autonomo nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di altri Organi Federali, Centrali e Periferici.

Art. 33: Il Giudice Federale

Il Giudice Federale è l'Organo di primo grado **monocratico** con competenze su tutti i procedimenti instaurati a seguito di infrazioni disciplinari ed infrazioni meramente tecniche inerenti le serie maggiori. L'Ufficio è composto dal Giudice Unico e da uno o più supplenti.

I componenti l'Ufficio del Giudice Unico sono nominati dall'Assemblea Ordinaria Elettiva all'inizio di ciascun quadriennio e durano in carica per l'intero quadriennio.

Sono di sua competenza le specifiche funzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.

Art. 34: La Commissione di Appello Federale

La Commissione d'Appello Federale è Organo di seconda istanza. E' composta da un Presidente, da due **membri effettivi** e due supplenti nominati dal Consiglio Federale all'inizio di ciascun quadriennio e durano in carica per il medesimo periodo.

La Commissione d'Appello è validamente costituita con la presenza di tre membri ed assume le proprie decisioni a maggioranza.

Il giudizio disciplinare si svolge con le modalità previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.

CAPO V: COMMISSIONI E STRUTTURE FEDERALI

Art. 35 - Commissioni Federali

Sono Commissioni Federali:

- a) la Commissione Nazionale Arbitri (C.N.A.)
- b) la Commissione Organizzatrice Gare (C.O.G.)
- c) la Commissione Tecnica Federale (C.T.F.)
- d) le Commissioni Federali, consultive o esecutive, nominate dal Consiglio Federale.

La nomina dei componenti delle suddette Commissioni è di competenza del Consiglio Federale mentre le modalità di costituzione e le norme sul funzionamento degli stessi sono **demandante** al Regolamento Organico.

Art. 36 - Strutture federali

Sono strutture federali il complesso coordinato degli uffici federali stessi di cui la **FIF** si dota nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

Tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito della federazione, sono tenuti al rispetto, nei confronti delle società affiliate e dei tesserati, del principio della correttezza, dell'imparzialità e della buona amministrazione.

Lo status di dirigente o impiegato o collaboratore della federazione, inquadrato nelle strutture federali, è pertanto incompatibile con il tesseramento a cariche societarie, mentre il tesseramento per le altre categorie è consentito nei limiti previsti dal Regolamento Organico.

CAPO VI: ELEGIBILITA' DELLE CARICHE

Art. 37: Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Siano cittadini italiani maggiorenni;
- b. Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi o pene **detentive** superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici superiore a un anno;
- c. Non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, **squalifiche** o **inibizioni** sportive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Nazionali Sportive, del CONI o di organismi sportivi nazionali e internazionali riconosciuti.

La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni, o il venire meno, nel corso del mandato, di anche uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica.

E' **ineleggibile** a qualsiasi carica il Tesserato che abbia subito provvedimenti sanzionatori a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Non sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano interessati in attività commerciali con la **FIF** o coloro che ne siano dipendenti, anche in via **parasubordinata**.

Tutti i componenti degli organi federali sono obbligati all'osservanza del Codice Etico del CONI, pena l'immediata decadenza.

Art. 38: Incompatibilità

La carica di componente degli organi centrali elettivi è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva.

Il Presidente ed i Consiglieri Federali sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale esterna alla **FIF**;

il Presidente è inoltre incompatibile con qualsiasi carica federale e sociale, quest'ultima riferita a Società affiliate alla **FIF**.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina centrali e periferiche, nonché con ogni altra carica sociale presso un Affiliato.

Le cariche di componenti gli Organi di Giustizia, previste dal presente Statuto sono incompatibili con tutte le altre cariche federali elettive e di nomina, centrali e periferiche, nonché con ogni altra carica sociale presso un Affiliato.

La qualifica di Arbitro effettivo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e federale elettiva e di nomina centrale e periferica.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza della carica assunta posteriormente, qualora quest'ultima fosse esterna alla **FIF**, la decadenza si avrà nella carica federale.

Art. 39: Durata cariche e rimborsi spese

Le cariche federali per elezione e quelle di nomina hanno la durata di quattro anni e cessano comunque allo scadere del quadriennio olimpico.

Tutte le cariche elettive e di nomina di tutti gli organi federali sono a titolo gratuito, salvi i rimborsi spese deliberati dal Consiglio Federale per la partecipazione alle riunioni degli organi federali o per l'espletamento degli incarichi conseguenti, e fatta eccezione per le indennità espressamente previste dal presente Statuto.

Art. 40: Candidature

Coloro che intendono rivestire cariche federali elettive debbono porre la propria candidatura, elencando specificatamente le cariche per le quali intendono candidarsi, secondo le procedure dei regolamenti federali.

Nelle **candidature** ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.

Art. 41: Compilazione delle liste

Delle **candidature**, proposte ritualmente almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea, vengono compilate apposite liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico, alle quali va data pubblicità secondo le indicazioni dei Regolamenti Federali.

Per le **candidature** al Consiglio Federale saranno formate separate liste per dirigenti, atleti, tecnici.

Art. 42: Votazioni ed elezioni

Per l'elezione del Presidente Federale la scheda riporterà in ordine alfabetico i nominativi dei candidati; risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea.

Qualora nessuno dei candidati **ottenesse** il quorum, si procederà ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; tra questi risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di **suffragi**.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti le schede, divise per categoria, riporteranno in ordine alfabetico i nominativi dei candidati; risulteranno eletti coloro che in ogni categoria abbiano riportato il maggior numero di voti; per gli atleti risulterà eletto l'atleta e risulterà eletta l'atleta che rispettivamente abbiano riportato il maggior numero di voti, nel caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.

Per ogni scheda elettorale non potrà essere espresso un numero di preferenze maggiore a quello delle cariche da eleggere.

Le votazioni dell'Assemblea degli Affiliati per deliberare la decadenza del Consiglio Federale dovranno effettuarsi per appello nominale con la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea.

Le votazioni dell'Assemblea degli Affiliati per deliberare l'approvazione del Bilancio e quelle per deliberare l'adozione di responsabilità nei confronti degli amministratori devono essere effettuate per appello nominale.

TITOLO VII: BILANCIO FEDERALE

CAPO I: IL PATRIMONIO FEDERALE

Art. 43: Patrimonio attivo

Il patrimonio attivo, immobilizzato e circolante, della **FIF** è indivisibile ed è costituito:

- a. Dai contributi associativi;
- b. Dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- c. Dai **trofei aggiudicati** definitivamente in gara;
- d. Dalle disponibilità **liquide**, dai depositi bancari o postali;
- e. Dai crediti esigibili, se accertati dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. Da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità della Federazione.

Tutti i beni costituenti il patrimonio attivo immobilizzato devono risultare iscritti nel libro degli inventari, aggiornato annualmente.

Art. 44: Patrimonio passivo

Il patrimonio passivo della **FIF** è costituito da:

- a. Riserve provenienti da **surplus** disponibile di esercizi precedenti:
 - i) Da utilizzare per progetti su base nazionale settore giovanile, con obbligo di specifica indicazione per almeno due esercizi;
 - ii) Da utilizzare per progetti e manifestazioni nazionali, sportive o promozionali;
 - iii) Ulteriore residuo a Riserva Federale.

- b. Fondi per rischi ed oneri, con specifica indicazione dell'accantonamento per oneri fiscali e previdenziali;
- c. Eventuale T.F.R. di lavoro subordinato;
- d. Debiti verso Affiliati:
- i) Da utilizzare per progetti su base regionale, con obbligo di specifica indicazione per almeno due esercizi;
- ii) Da utilizzare per progetti e manifestazioni nazionali, sportive o promozionali.
- e. Altri debiti.

CAPO II: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 45: Mezzi economici

Alle spese annuali o pluriennali occorrenti per il funzionamento della FIF si provvede con entrate derivanti da:

- a. Quota percentuale dei versamenti degli Affiliati per affiliazione, **riaffiliazione**, tesseramento, tasse gare, multe e varie;
- b. Oblazioni, contributi o liberalità che **pervenissero** alla Federazione per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 e da avanzi di gestione;
- c. **Contribuzioni** straordinarie, anche se provenienti da non Affiliati;
- d. Contributi CONI o di altri Enti pubblici e privati;
- e. Incassi di manifestazioni sportive, sponsorizzazioni, diritti televisivi e tutte le altre entrate ad esse connesse;
- f. Qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa deliberazione di accettazione da parte del Consiglio Federale;

E' tassativamente fatto divieto di contrarre mutui, richiedere a istituti di credito la concessione di scoperto di conto corrente o qualunque altro tipo di finanziamento.

Art. 46: Esercizio finanziario e gestione finanziaria

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

La gestione finanziaria si realizza in base al Bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio Federale, articolato in fonti di entrata e destinazioni di spesa, secondo il criterio della competenza sportiva e finanziaria.

Il Bilancio è accompagnato dalla relazione programmatica, la cui approvazione determina autorizzazione alle spese nell'ambito degli stanziamenti fissati per i singoli progetti, locali e nazionali.

Il Bilancio Ordinario d'Esercizio (**BOE**), costituito dello Stato Patrimoniale e dal Conto dei movimenti finanziari di entrata e uscita di competenza dell'esercizio, é articolato in fonti di entrata e destinazioni di spesa; viene integrato dalla relazione sulla gestione del Consiglio Federale e dalla Relazione del Collegio dei Revisori Conti e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Affiliati.

Il Bilancio Consuntivo da approvare deve essere disponibile alla visione pubblica nella sede federale e nelle sedi territoriali, nonché sul sito internet della Federazione nei 7 giorni antecedenti la prima data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria che approva il Bilancio.

Una volta approvato deve essere reso disponibile nelle sedi di cui al comma precedente nonché in apposita sezione pubblica del sito internet per almeno 10 esercizi.

Nel caso di avanzo o di disavanzo, alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Federale dovrà indicare all'Assemblea Ordinaria le modalità di utilizzo dell'Avanzo e le opportunità possibili per la copertura del disavanzo.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra gli Affiliati, è vietata la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione di fondi di riserve o capitali.

TITOLO VII: CONTROVERSIE

Art. 47: Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

I provvedimenti adottati dagli Organi della **FIF** hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli Affiliati ed i Tesserati.

Gli Affiliati ed i Tesserati si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all'attività espletata nell'ambito della **FIF**. Essi si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo, secondo la disciplina del Codice di procedura civile (Libro IV Titolo VIII), la risoluzione delle controversie che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia ordinaria.

Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia.

Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere sempre motivato.

Il Consiglio Federale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è tenuto comunque ad esprimersi sulla stessa,

dandone tempestiva comunicazione all'interessato; in caso di mancata pronuncia sulla richiesta di deroga, essa s'intende concessa, una volta decorso inutilmente il termine sopraindicato.

L'inosservanza della presente disposizione comporta, a carico dei **trasgressori**, l'adozione del provvedimento disciplinare della radiazione.

Art. 48: Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente e da due componenti: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra i componenti gli Organi di Giustizia.

In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Commissione Unica di Appello, che provvede alla nomina dell'Arbitro che non fosse designato da una delle due parti.

Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano inappellabilmente, quali amichevoli compositori.

Il lodo deve essere emesso entro 30 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salvo proroghe e per l'esecuzione deve essere depositato, il giorno successivo alla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della **FIF** che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Si applicano, in ogni caso, le norme previste dagli articoli del Codice di procedura civile (Libro IV Titolo VIII).

TITOLO VIII: NORME GENERALI

Art. 49: Norme di attuazione

L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti emanati nell'ambito delle norme stabilite dal presente Statuto.

Qualora la Federazione venga sottoposta ad Osservatorio CONI, ad ogni richiesta di armonizzazione statutaria deve obbligatoriamente seguire l'inserimento di tale richiesta nell'ordine del giorno della prima Assemblea Ordinaria utile con relativa e concomitante convocazione dell'Assemblea Straordinaria atta a deliberare tale modifica.

Per quanto concerne il rimando a normative di qualunque genere che l'ordinamento italiano riconosce come appannaggio del CONI, queste agiscono in **sussidiarietà** civile rispetto alle norme statutarie.

In relazione all'attività internazionale si farà riferimento alle norme del **CIO** ed alle norme e regolamenti **IFAF** e della **EFAF**.

Art. 50: Norme di riferimento

Per quanto non contemplato nel presente Statuto in materia di diritto sportivo valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del codice civile e delle leggi speciali. Inoltre in ambito sportivo si terrà conto delle norme nazionali in materia nei rapporti con gli Affiliati ed i Tesserati.

F.to **CROSTI** Paolo Franco

F.to INCERTI Matteo
F.to RUOZZI Davide
F.to STOLFA Marco
F.to CAVICCHI Fulvio
F.to FOGLIO PARA Massimo
F.to DE NICOLO' Emanuele
F.to BRENA Giovanni Francesco Giuseppe
F.to PASCHETTO Paolo
F.to DE BASTIANI Ferruccio
F.to BARESI Virgilio
F.to BARONI Davide
F.to GARZIA Emanuele
F.to MEZZETTI Massimo
F.to PIETRAGALLA Vincenzo
F.to GIUSO DELLALBA Alfredo
F.to Raffaele Ferrandino Notaio